

Avvio dell'iter di trasformazione dell'A.A.S.S. in Società per Azioni

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 novembre 2001.

Art.1

Premesse e finalità

1. Allo scopo di adeguare il sistema delle Aziende Autonome di Stato alle mutate esigenze socio economiche del Paese con l'obiettivo di migliorare l'efficienza produttiva, mantenendo il controllo azionario dello Stato, predisponendo un piano di valutazione e trasformazione delle stesse in Società per Azioni è istituito un Comitato Tecnico di Amministrazione della Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Il Comitato Tecnico di Amministrazione (C.T.A.) è nominato con il compito di perseguire i seguenti fini:

- a. presentare al Congresso di Stato entro trenta giorni dalla nomina un piano di lavoro con proiezione semestrale, comprendente la predisposizione dello statuto della società, dei contratti di servizio, distinti per ogni categoria e ogni altro atto e documento necessario alla costituzione della società da sottoporre all'esame degli organi elettivi, delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche;
- b. identificare i beni mobili ed immobili da conferire in proprietà o in uso alla costituenda società;
- c. assistere l'esperto nominato dal Tribunale Commissariale ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.68/1990;
- d) assumere la rappresentanza dell'ente nelle contrattazioni sindacali e di categoria;
- e) predisporre gli atti necessari alla trasformazione in S.p.A.

Art.2

Comitato Tecnico di Amministrazione

1. Il C.T.A. è nominato dal Congresso di Stato, per la durata non superiore a dodici mesi, fra persone di provata esperienza e professionalità, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza sammarinese o residenza,
 - b) godimento dei diritti civili e politici,
 - c) laurea in materie economiche, giuridiche, ingegneristiche o l'iscrizione all'Albo dei Ragionieri Commercialisti o dei Dottori Commercialisti.
2. Sono incompatibili con le funzioni di membri del C.T.A. :
- a. coloro che esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con l'A.A.S.S. o l'A.A.S.P. (Azienda Autonoma di Stato di Produzione);
 - b. i membri del Consiglio Grande e Generale.
3. Il C.T.A. è composto da un Presidente e due membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza .
4. Possono partecipare al C.T.A. senza diritto di voto e richiederne la convocazione: il Segretario di Stato per i Rapporti con la A.A.S.S. o suo delegato, i membri del Collegio Sindacale, il Direttore della A.A.S.S. e dell'A.A.S.P. ed il Direttore Generale della Finanza Pubblica.
5. I membri percepiscono una indennità mensile, al Presidente del C.T.A. è riconosciuta una indennità di presidenza pari ad 1/12 della indennità mensile.
6. I verbali del Comitato sono trasmessi al Segretario di Stato competente entro tre giorni dalla seduta. Un estratto sintetico delle deliberazioni è trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale.

Art.3

Collegio dei sindaci revisori della A.A.S.S.

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dal Consiglio Grande e Generale ed è composto da un Presidente e due membri.
2. I Sindaci Revisori sono designati fra professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti. La designazione del Presidente è riservata ai Gruppi Consiliari di minoranza.
3. Non possono essere nominati Sindaci Revisori coloro che siano membri del Consiglio Grande e Generale.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori rimane in carica fino al termine della fase di trasformazione della A.A.S.S. in S.p.A..

Art.4

Funzioni del Presidente, del C.T.A. e dei Sindaci Revisori

1. Dall'entrata in vigore della legge, il Presidente del C.T.A. assume tutte le funzioni ed i poteri del Presidente della A.A.S.S. di cui all'articolo 7 della Legge 26 novembre 1980 n.88 e alla Legge 25 maggio 1981 n.41 e successive modifiche; il C.T.A. assume le funzioni del Consiglio di Amministrazione della A.A.S.S. di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 26 novembre 1980 n.88 e alla Legge 25 maggio 1981 n.41 e successive modifiche; il Collegio dei Sindaci Revisori assume le funzioni di cui all'articolo 8 della Legge 26 novembre 1980 n.88 e dallo Statuto della A.A.S.S..

Art.5

Revoca del Presidente o del C.T.A.

1. Il Congresso di Stato può con propria delibera revocare l'incarico al Presidente del C.T.A. o ad uno dei suoi membri, qualora ravvisi una sopravvenuta incompatibilità o una giusta causa
2. E' considerata giusta causa di revoca anche il mancato rispetto, senza giustificato motivo, delle scadenze previste dal piano di lavoro di cui al primo comma, lettera a, dell'articolo 1.

Art.6

Norme finali

1. La normativa previgente rimane in vigore in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Art.7

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 2001/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli

